

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1769 del 20/04/2020
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA ALTEMA SRL - CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SAN CLEMENTE - VIA FERMI,88 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI FONDERIA LEGHE LEGGERE NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SAN CLEMENTE - VIA FERMI,88
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1831 del 20/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno venti APRILE 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA ALTEMA SRL - CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SAN CLEMENTE - VIA FERMI,88 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI FONDERIA LEGHE LEGGERE NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SAN CLEMENTE - VIA FERMI,88

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i.* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la *Deliberazione del Direttore generale n. 90/2018*, con cui è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la *Determinazione dirigenziale n. DET-2019-876 del 29/10/2019* a firma del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est, di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) della Valconca in data 16/10/2019 assunta al protocollo generale di Arpae-SAC Rimini con PG/2019/0164285 del 24/10/2019 (pratica ARPAE n. 30970/2019) dalla Ditta **ALTEMA SRL** (C.F./P.IVA 02078000409) e s.m.i., avente sede legale e produttiva in Comune di San Clemente Via Fermi,88 intesa ad ottenere

il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e smi;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L.447/95 (inquinamento acustico);*

VISTA la richiesta di integrazioni e contestuale interruzione dei termini di Arpae PG/2019/0176949 del 18/11/2019 e successiva proroga del 20/12/2019 PG/2019/0195845 e le seguenti integrazioni pervenute in data 31/01/2020 e 05/02/2020;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" - Parte quinta;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale;

VISTA determinazione del direttore generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;

VISTO il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) approvato con delibera n. 115 dell'11 aprile 2017 dell'Assemblea Legislativa;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di **FONDERIA LEGHE LEGGERE**;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza trattasi di

- *modifica di AUA*;

VISTA la precedente AUA rilasciata con provvedimento n. 3556 del 28/09/2016 ai sensi del DPR n. 59/2013 e del D.Lgs. 152/06 art. 269;

CONSIDERATO che in data 04/11/2019 PG/2019/0169358 è stata convocata la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14.2 della L. 241/90 s.m.i.;

VISTO il parere favorevole del Comune di San Clemente in qualità di ente competente rilasciato in data 14/02/2020 Prot. n. 1210 acquisito in data 21/02/2020 PG/2020/28252 in materia di emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e di inquinamento acustico L.447/95 con prescrizioni;

VISTA la Relazione Tecnica rilasciata dal Servizio Territoriale Arpae di Rimini PG/2020/25828 del 18/02/2020;

VISTA la nota acquisita con PG/2020/56200 del 16/04/2020 in risposta alla richiesta inviata dallo scrivente Servizio PG/2020/42024 del 17/03/2020;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 Ing. Giovanni Paganelli, titolare dell'incarico funzionale "AUA ed Autorizzazioni settoriali" all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo alla **Ditta ALTEMA SRL** avente sede legale in Comune di San Clemente Via Fermi,88 (C.F./P.IVA 02078000409) per l'esercizio dell'attività di **FONDERIA LEGHE LEGGERE** nell'impianto sito in Comune di **San Clemente Via Fermi,88** fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
 - comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'**Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera, comprensivo della planimetria con indicazione dei punti di emissione;
 - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
 - i. ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - 3c) Qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurre di nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;

- 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
 5. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento, **assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
 6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
 7. Per ARPAE i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento vengono svolti dalla Sezione provinciale;
 8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
 9. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione a ARPAE- Sezione provinciale, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
 10. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D.P.R. n. 59/2013, il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di San Clemente, Arpaee Struttura Autorizzazione e Concessioni, Arpaee Servizio Territoriale Sezione di Rimini) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
 11. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
 12. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpaee alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
 13. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
 14. Con il presente atto viene revocato il provvedimento n. 3556 del 28/09/2016;
 15. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
 16. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della

Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI
RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

ALLEGATO A

CONDIZIONI

Nello stabilimento in oggetto la società svolge attività di “*Fonderia di leghe leggere*”, svolgendo le seguenti operazioni: fusione dei panetti in lega di alluminio, pressostampaggio in stampi di acciaio, lavorazioni meccaniche a freddo di finitura.

La modifica richiesta riguarda l'introduzione di un nuovo punto di emissione convogliato all'esterno (E3) su lavorazioni meccaniche a freddo (taglio e rifinitura), oltre all'aggiunta di un secondo forno fusorio che verrà collegato al punto di emissione E1 esistente.

Inoltre l'impianto di captazione dell'emissione E2 nella zona di colatura sarà implementato con nuovi bracci mobili di aspirazione per ottimizzare il convogliamento delle emissioni derivanti dall'area suddetta.

Il gestore dichiara un consumo di materie prima pari a:

- . 220.000 kg/anno (circa 1.000 kg/giorno) di alluminio in pani;
- . 440 kg/anno (circa 2 kg/giorno) di depuranti: Crystal (fluoruro di sodio);
- . 50 kg/anno (circa 0,2 kg/giorno) di distaccante Metalcote Silicato di sodio in soluzione);
- . ca. 23.000 m³/anno di combustibile gas metano;
- . ca. 10 kg/anno di elettrodi per sladatura non inox;
- . di non utilizzare solventi.

Il gestore dichiara:

- . la presenza di n. 2 impianti termici alimentati a gas metano con potenza da 446 kW e 300 kW_t asserviti rispettivamente al forno fusorio 1 ed al forno fusorio 2 le cui emissioni sono convogliate insieme ai forni fusori. Tali impianti termici non sono soggetti ad autorizzazione in quanto ricadenti nella fattispecie prevista dal D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. all'art. 272 comma 1 e ricompresi negli impianti ed attività di cui all'elenco dell'Allegato IV della Parte I lettera “dd”: “*Impianti di combustione alimentati a metano o a Gpl, di potenza termica nominale inferiore a 1MW*”;
- . la presenza all'interno dello stabilimento di n. 1 impianto termico alimentato a gas metano con potenza da 32 kW_t per uso civile. Questo impianto (< 3 MW) non è disciplinato dal titolo I della parte V del D.Lgs.152/06 e pertanto non soggetto ad autorizzazione; E' altresì soggetto alle disposizioni di cui al Titolo II della parte V del D.Lgs.152/06, ed ai controlli previsti dalla normativa regionale sull'efficienza energetica;
- . la presenza in officina di macchinari per lavorazioni meccaniche (tornio, mola, trapano) e saldatrici, adibiti alla manutenzione degli stampi delle conchigliatrici, le cui emissioni non sono convogliate all'esterno. Il loro utilizzo è saltuario (ca 1h/mese) e non vengono utilizzati nel ciclo produttivo.

Il gestore ha elaborato un Piano di controllo delle emissioni odorigene che prevede misure di verifica e controllo.

PRESCRIZIONI:

Emissioni da autorizzare oggetto di modifica

E1 – FORNI FUSORI (all'emissione sono convogliati anche i fumi dei bruciatori asserviti: un bruciatore alimentato a metano di potenzialità 446 kW collegato al forno fusorio 1 ed un bruciatore alimentato a metano di potenzialità 300 kW collegato al forno fusorio 2)

Portata: 18.000 Nm³/h

Durata: ca 8 h/giorno

Altezza: 7,5 m

Sezione: 0,39 m²

Temperatura: 100°C

Impianto di abbattimento: nessuno

Inquinanti emessi: Materiale particolare – Composti Organici Volatili – Ossido di azoto – Ossidi di Zolfo – Monossido di carbonio - Cloro e i suoi composti – Fluoro e i suoi composti – Alluminio

Tale impianto risulta soggetto ai Limiti CRIAER previsto al punto 4.13.6, e ai limiti della D.G.R. 2236/09 e s.m.i. del punto 4.26 (si adottano I più restrittivi):

Inquinanti	Valori limite di emissione
Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700 mg/Nm ³
Monossido di Carbonio	100 mg/Nm ³
Cloro e i suoi composti	20 mg/Nm ³
Fluoro e i suoi composti	5 mg/Nm ³
Alluminio	5 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sull'emissione controlli analitici a **cadenza annuale**, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

E2 – PRESSO STAMPAGGIO

Portata: 16.000 Nm³/h

Durata: ca 8 h/giorno

Altezza: 7,5 m

Sezione: 0,16 m²

Temperatura: ambiente

Impianto di abbattimento: nessuno

Inquinanti emessi: Materiale Particolare – Composti Organici Volatili - Ossido di azoto – Ossidi di Zolfo – Monossido di carbonio - Cloro e i suoi composti – Fluoro e i suoi composti

Tale impianto risulta soggetto ai Limiti CRIAER previsto al punto 4.13.7, e ai limiti della D.G.R. 2236/09 e s.m.i. del punto 4.23:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/ Nm ³
Cloro e i suoi composti	20 mg/Nm ³
Fluoro e i suoi composti	5 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli analitici a **cadenza annuale**, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

E3 – TAGLIO RIFINITURA

Portata: 8.500 Nm³/h

Durata: ca 8 h/g

Altezza: 7,5 m

Sezione: 0,16 m²

Temperatura: ambiente

Impianto di abbattimento: Filtro a maniche costituito da n. 32 maniche aventi superficie filtrante totale pari a 44 m². La pulitura avviene per scuotimento automatico

Inquinanti emessi: Materiale Particellare

Tale impianto risulta soggetto ai Limiti CRIAER previsto al punto 4.13.18

Inquinanti	Valori limite di emissione
Materiale particolare	10 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli analitici a **cadenza annuale**, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti. In alternativa I controlli sul parametro materiale particolare potrà essere sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, dotato di segnalatore acustico o blocco impianto in caso di fuoriuscita dall'intervallo di valori di perdita di carico indicato dal costruttore e da ispezioni mensili all'impianto di abbattimento polveri. In caso di installazione di pressostato differenziale, vanno annotati mensilmente sul registro di cui sopra i valori di perdita di carico e le ispezioni e manutenzioni eseguite sul filtro.

EMISSIONI DIFFUSE

In considerazione del fatto che le operazioni meccaniche e la saldatura eseguite in officina non rientrano nel ciclo di lavoro, ma vengono attivate solo per riparazioni delle attrezzature di lavoro e visto il basso consumo di elettrodi dichiarato dal gestore, non si dispone il collettamento all'esterno dei suddetti macchinari.

Il **documento di valutazione dei rischi** in ambiente di lavoro, in collaborazione col medico competente, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 dovrà trattare il tema specifico delle emissioni diffuse provenienti dalle macchine in officina, le cui emissioni non sono convogliate all'esterno riportate in premessa anche attraverso campionamenti analitici, al fine di valutare la necessità di un convogliamento all'esterno, e comunicare l'esito alla scrivente Agenzia entro il **30/09/2019**;

Il gestore dovrà inoltre annotare su apposito registro con pagine numerate e bollate da Arpa e firmate dal responsabile dell'impianto, i consumi di elettrodi per saldatura con periodicità mensile.

EMISSIONI ODORIGENE

Il gestore dovrà inviare alla scrivente Agenzia i risultati del controllo effettuati sulla base del Piano di controllo delle emissioni odorigene non appena disponibili.

Il gestore dovrà adottare le misure gestionali previste dallo stesso Piano, che dovrà conservare unitamente al presente atto.

Messa in esercizio: il gestore dovrà comunicare almeno 15 giorni prima, la data della messa in esercizio del nuovo impianto e di quelli modificati (**E1,E2,E3**) alla scrivente Agenzia ed al Comune.

La **messa a regime** del nuovo impianto dovrà avvenire entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio; il gestore dovrà effettuare il rilevamento dei parametri inquinanti delle emissioni E1, E2, E3 come previsto al punto 2.3 dell'allegato VI del D.Lgs.152/06 parte V, in uno dei primi dieci giorni di marcia dell'impianto a regime mirante alla verifica del rispetto dei valori limite. I risultati del controllo devono essere trasmessi, entro 30 giorni dalla messa a regime dell'impianto alla scrivente Agenzia (Arpa Rimini), e devono essere tenuti a disposizione delle Autorità competenti per il controllo.

Altre prescrizioni:

a) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

b) Devono essere determinate, con riferimento al funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione o comunque espressamente previsti nelle specifiche prescrizioni tecniche. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico;

c) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione. Le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni" indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% e per metodi automatici un'incertezza pari al 10%;

- d)** Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante, durante gli autocontrolli annuali, l'azienda eseguirà un solo campionamento per ogni inquinante. Se il risultato ottenuto, sottratta la propria incertezza di misurazione al 95% di probabilità risulta superiore al VLE (Valore Limite di Emissione autorizzato), la valutazione è di non conformità;
- e)** Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante l'Ente di Controllo eseguirà tre campionamenti. I tre risultati, a ciascuno dei quali è sottratta la propria incertezza di misurazione al 95% di probabilità, sono confrontati con il VLE. Se uno solo dei tre risultati risulta superiore al VLE, la valutazione è di non conformità;
- f)** Nel caso in cui l'operazione desse luogo ad un valore ≤ 0 si conviene debba essere utilizzato $IL/2$ dove IL è il Limite Inferiore di rilevabilità del metodo;
- g)** I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria all'esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI EN 15259 e UNI EN 13284-1 e UNI EN 16911-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera);
- h)** E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione;
- i)** I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 ss.mm.ii. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro;
- j)** La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza;
- k)** Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs.152/06;
- l)** Al fine di rendere agevole l'identificazione di ogni singolo punto d'emissione appartenenti alle varie linee di produzione dei diversi reparti, si prescrive l'adozione di apposita cartellonistica recante l'esatta denominazione del punto d'emissione.

Condizione di normalizzazione dei risultati

Le concentrazioni degli inquinanti da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate, in caso di controlli periodici, alle seguenti condizioni:



- . Temperatura: 273,15 K
- . Pressione: 101,3 kPa
- . Gas secco

Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi

I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente sentita ARPAE.

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nel caso non sia nota l’incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008 UNI EN ISO 16911-1:2013 UNI EN 13284-1:2003
Temperatura, Pressione, Velocità, Portata emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 UNI 10169:2001
Umidità	UNI EN 14790:2006
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013
Metano (CH ₄)	UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015
Acido Cloridrico	UNI EN 1911:2010 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido fluoridrico e composti inorganici del fluoro (espressi come HF)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2) UNI 10787:1999 ISO 15713:2006
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2006 CO ISO 12039:2001 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.)
Determinazione Biossido di Zolfo (SO ₂)	UNI EN 14791:2017; UNI CEN/TS 17021:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1); UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR)
Metalli	UNI EN 14385:2004 ISTISAN 88/19 – UNICHIM 723 EPA Method 29



LEGENDA

- 1 LEVIGATRICE A NASTRO
- 2 LEVIGATRICE A NASTRO
- 3 FORNO FUSORIO A GAS-METANO
- 4 SEGA A NASTRO
- 6 IMPIANTO AUT. DI COLATURA
- 7 FORNO ELETTRICO DI MANTENIMENTO
- 8 GRU A BANDIERA
- 9 ISOLA DI TAGLIO
- 10 FORNO ELETTRICO DI MANTENIMENTO
- 11 FORNO ELETTRICO DI MANTENIMENTO
- 12 CONCHIGLIATRICI
- 13 TRAPPANO A COLONNA
- 14 CARRELLI ELEVATORE ELETTRICO
- 15 CARRELLI ELEVATORE ELETTRICO
- 16 FORNO FUSORIO A GAS-METANO
- 18 TRONCATRICE A NASTRO PER FERRO
- 19 TRAPPANO A COLONNA
- 20 MOLLA ABRASIVA
- 21 TORNO PARALLELO
- 22 FRESEA
- 23 SALDATRICE A ELETTRODI
- 24 SALDATRICE A FILO
- 25 TRAPPANO A COLONNA
- 26 AVVIATORE A COLONNA
- 27 DEGASATORE
- 29 FORNO ELETTRICO DI MANTENIMENTO
- 30 SALDATRICE TIG
- 31 TRAPPANO A COLONNA

- LEGENDA EMISSIONI
- E1 - FUSIONE
 - E2 - FORMATURA
 - E3 - TAGLIO E RIFINITURA

Comitente:
Altima S.r.l.
 Via E. Fermi, 88 - 47832 San Clemente (RN)
 Pratiche:
 Autorizzazione Unica Ambientale

Data: 30/07/2020
 Sezione DVR: Scd
 Foglio: 1-2-3
 Rev.: 00
 Foglio: A4



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.